



Sul sito istituzionale del GSE, alle ore 12:00 in punto di ieri mattina, è stato pubblicato il modello di comunicazione necessario per la compensazione dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali e per le attività di ricerca e sviluppo. Prevista un'unica modalità di trasmissione, previa sottoscrizione digitale, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

In attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 6 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39, ora al centro dei lavori di conversione, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, **è necessaria la trasmissione preventiva dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione** (la medesima comunicazione è prevista per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente all'efficacia del predetto Decreto Legge, entrato in vigore il 30 marzo 2024). La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.

Con la medesima finalità l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legge n. 39 del 2024 dispone un analogo obbligo per gli investimenti in beni

strumentali nuovi relativi all'anno 2023, per i quali la compensazione dei crediti residui al 30 marzo 2024 è subordinata all'effettuazione della già menzionata comunicazione. In quest'ultimo caso, tuttavia, non è prevista una seconda comunicazione, di carattere consuntivo, per la conferma dei dati precedentemente comunicati. L'assolvimento dell'obbligo di comunicazione costituisce un presupposto per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della Legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della Legge n. 160 del 2019. In tal senso l'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 19/E/2024 ha inibito i codici tributo interessati dalle limitazioni (per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024; per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024).

Le deleghe di pagamento inviate nonostante le limitazioni della citata Risoluzione n. 19/E/2024 sono state sospese e sottoposte ai controlli dell'Amministrazione finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 49-ter del Decreto Legge n. 223 del 2006. Considerando che la comunicazione in commento costituisce un presupposto per la fruizione del credito d'imposta, le deleghe di pagamento inviate in violazione delle citate disposizioni oggetto di sospensione non verranno eseguite e i versamenti in compensazione non potranno considerarsi effettuati.

Orbene, con Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati istituiti **due modelli di comunicazione**, distinti per tipologia di credito d'imposta.

Il primo modello, relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui al programma Transizione 4.0, è composto da un frontespizio comune e due sezioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali, rispettivamente, di cui all'allegato A e all'allegato B alla Legge n. 232 del 2016. Il modello richiede l'indicazione del periodo di realizzazione degli investimenti, della tipologia di investimento realizzato, il costo agevolabile e il conseguente credito spettante, diviso per periodi di fruizione.

Il secondo modello, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, si compone di un frontespizio comune e quattro sezioni, una per ogni coniugazione prevista. A differenza del modello dedicato al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, il modello in oggetto, oltre ai dati necessari alla determinazione del credito spettante, richiede anche le ulteriori informazioni generalmente qualificanti i crediti d'imposta in materia di ricerca e sviluppo e innovazione. In tal senso il modello, per ogni sezione, richiede la tipologia di spese eleggibili, se sostenute direttamente o relative all'ambito infragruppo. Si tratta, a tutti gli effetti, di un'anticipazione delle informazioni riportate nel quadro RU del modello REDDITI.

Per adempiere agli obblighi appena descritti sarà necessario scaricare il modello e completarlo utilizzando il software Acrobat Reader. Una volta completato in ogni sua parte, il file dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso tramite pec all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.

Di seguito link dove reperire la documentazione:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta>

A pena di inammissibilità ogni comunicazione dovrà essere trasmessa singolarmente seguendo pedissequamente le indicazioni appena illustrate (è esclusa, in particolare, la firma olografa).

Completata la procedura di trasmissione i crediti, anche quelli inibiti dalla Risoluzione n. 19/E/2024, saranno liberati per la compensazione. Qualora, in attesa che l'Amministrazione

finanziaria acquisisca i flussi dal MIMIT, le deleghe di pagamento nel frattempo inviate dovessero essere nuovamente sospese ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter del Decreto Legge n. 223 del 2006, il contribuente, per sbloccare la compensazione, potrà fornire all'Ufficio interessato prova della trasmissione effettuata. L'Ufficio, valutata la regolarità formale della comunicazione, non potrà entrare nel merito della spettanza del credito medesimo.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI